



Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE

(approvato dall'Assemblea in data 27 febbraio 2015)

ARTICOLO 1

1.1 Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

ARTICOLO 2

2.1 Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente della riunione (nel seguito "il Presidente") adottando – come da legge e Statuto – le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

ARTICOLO 3

3.1 Possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile (nel seguito "i Partecipanti").

3.2 Fatta salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un'ora prima di quella fissata per la riunione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro legittimazione, sotto la supervisione del Presidente, il personale ausiliario messo a disposizione dalla Società fornisce ai Partecipanti appositi contrassegni ai fini del controllo e dell'esercizio del voto.

3.3 Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente.

3.4 I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

ARTICOLO 4

4.1 Possono assistere alla riunione gli Amministratori ed i Sindaci nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

4.2 Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.

4.3 Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

ARTICOLO 5

5.1 Come da legge e Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.

5.2 Il Presidente può consentire l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

ARTICOLO 6

6.1 Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, quando non sia presente un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia.

6.2 Il Presidente può utilizzare personale ausiliario ai fini della gestione delle procedure di voto, così come per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

ARTICOLO 7

7.1 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, trascorso un congruo lasso di tempo, ne dà comunicazione ai Partecipanti e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.

7.2 Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può sospendere i lavori

per un tempo non superiore a tre ore.

7.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

ARTICOLO 8

8.1 In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

8.2 Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci, che abbiano richiesto, ai sensi di legge e Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

ARTICOLO 9

9.1 Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.

9.2 È sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.

9.3 Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

10.1 Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

10.2 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, così come delle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea, può determinare in apertura di riunione il periodo di tempo - di norma

non superiore a dieci minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

10.3 Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente toglie la parola a chi se ne sia reso responsabile.

ARTICOLO 11

11.1 Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo, con le modalità di volta in volta segnalate dal Presidente, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.

11.2 I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata determinata dal Presidente in apertura di riunione e di norma non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 12

12.1 Il Consiglio di Amministrazione e i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge.

12.2 Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

ARTICOLO 13

13.1 Possono intervenire nella discussione i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

13.2 Alle domande dei soci pervenute prima dell'Assemblea nel rispetto delle modalità

e dei termini indicati nell'avviso di convocazione, è data risposta nel corso dei lavori quando già non siano state soddisfatte mediante pubblicazione sul sito internet della Società in formato "domandae risposta".

ARTICOLO 14

14.1 Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.

14.2 Il Presidente stabilisce l'ordine di votazione delle proposte sui diversi argomenti e le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

ARTICOLO 15

15.1 Il voto può essere espresso, quando previsto nell'avviso di convocazione, in via elettronica, con le modalità indicate dalla Società.

15.2 La valutazione della legittimazione al voto del votante e in generale la valutazione della validità del voto espresso e la sua interpretazione sono di competenza del Presidente.

ARTICOLO 16

16.1 Ultimate le operazioni di scrutinio con l'ausilio del Segretario e del personale ausiliario, vengono proclamati i risultati della votazione.